



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

Statuto

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 17/14 dd. 24.09.2014

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 18/16 dd. 28.06.2016

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 37/16 dd. 28.11.2016

PREAMBOLO

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 – Territorio

Art. 2 - Stemma, gonfalone, fascia tricolore, medaglione

Art. 3 – Principi ispiratori e obiettivi programmatici

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 4 – Nozione

Art. 5 – Regolamento per disciplinare la partecipazione

CAPO I – INIZIATIVA POPOLARE

Art. 6 – Richiesta di informazione, petizioni e proposte

CAPO II – CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 7 – Consultazione popolare

Art. 8 – Consulte e conferenze

CAPO III – REFERENDUM

Art. 9 - Norme generali

Art. 10- Esclusioni

Art. 11 - Norme procedurali

Art. 12 - Referendum propositivo

Art. 13 - Referendum abrogativo

Art. 14 - Referendum confermativo statutario

TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I – ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15 – Attribuzioni

Art. 16 – Convocazione

Art. 17– Consigliere incaricato

SEZIONE II – GIUNTA COMUNALE

Art. 18 – Attribuzioni e funzionamento

Art. 19 – Composizione

Art. 20 – Consigliere delegato

Art. 21 – Mozione di sfiducia

SEZIONE III – IL SINDACO

Art. 22 – Attribuzioni

CAPO II – ALTRI ORGANI

Art. 23 – Il Presidente del Consiglio

Art. 24 – Gruppi consiliari

Art. 25 – Il Consigliere comunale

Art. 26 – Commissioni

CAPO III – INIZIATIVA, PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 27 – Norme generali

Art. 28 – Prerogative dell'opposizione

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 29 – Principi

Art. 30 – Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

TITOLO V – GARANZIE

Art. 31 – Opposizioni e ricorsi

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 32 – Il Difensore Civico

Art. 33 – Attivazione dell'istituto

TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 34 – Principi

Art. 35 – Forma di gestione amministrativa

Art. 36 – Organizzazione

Art. 37 – Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

Art. 38 – Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

Art. 39 – Il Segretario comunale

Art. 40 – Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

Art. 41 – Rappresentanza in giudizio

TITOLO VII – ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 42 – Enunciazione dei principi generali

Art. 43 – Convocazioni e comunicazioni

Art. 44 – Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

Art. 45 – Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 46 – I regolamenti

Art. 47 – Le ordinanze

Art. 48 – Sanzioni amministrative

CAPO III – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 49 – Procedimento amministrativo

Art. 50 – Istruttoria pubblica

Art. 51 - Regolamento sul procedimento

CAPO IV – INTERVENTI ECONOMICI

Art. 52 – Principi

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 53 – Linee programmatiche

Art. 54 – Programmazione finanziaria – controllo

Art. 55 – Gestione – controllo

Art. 56 – La gestione del patrimonio

Art. 57 – Servizio di tesoreria

Art. 58 – Il revisore dei conti

TITOLO IX – I SERVIZI PUBBLICI

Art. 59 – Norme generali

Art. 60 – Tariffe

TITOLO X – FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 61 – Principi di collaborazione

Art. 62 - Unione dell'Alto Primiero

TITOLO XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 63 – Revisioni dello statuto

Art. 64 – Norme transitorie

Art. 65 – Disposizioni finali

PREAMBOLO

Il nuovo Statuto comunale, che viene a disciplinare la parte di autonomia e di autogoverno che spetta all' ente Comune, vuole essere un momento di partecipazione, di coinvolgimento e di sforzo di elaborazione di proposte della collettività.

E' opportuno peraltro premettere al nuovo strumento di regolamentazione comunale un breve excursus sulle vicende storiche che hanno portato la comunità di Sagron Mis al tempo attuale.

Il nostro Comune ha sempre fatto parte nel passato della Comunità di Primiero e quindi anche qui furono operanti gli Statuti che nel medioevo ne regolavano le questioni di diritto pubblico e privato, nonché la vita sociale e le costumanze. Nulla si sa dell'origine degli insediamenti di Sagron, Mis e delle altre frazioni. Probabilmente i primi visitatori della valle del Mis furono cercatori di metalli o canopi provenienti dal Primiero, dal Veneto e dai paesi tedeschi. In seguito alcune famiglie si stabilirono qui traendo sostentamento dall' agricoltura e dall' allevamento.

Ci fu un lungo processo di trasformazione del territorio: plaghe sempre più vaste di bosco diventarono prati e campi. Nei posti più idonei nacquero i piccoli agglomerati urbani. La vita economica nella nostra valle non fu comunque mai facile, per cui nacque molto presto il fenomeno dell'emigrazione, in parte definitiva, soprattutto verso le Americhe, e stagionale.

L' emigrazione stagionale, sull' esempio dell'attiguo Agordino, ha trovato una forma originale nella professione del seggiolaio ambulante o caregheta. Alcune testimonianze affermano che tale fenomeno coinvolse i nostri progenitori già ai primi dell'800, quando ancora non era stata inventata la "caora", prezioso strumento di lavoro per gli stessi. Col graduale abbandono della professione del caregheta nacque un'emigrazione stagionale, soprattutto verso la Svizzera, dove gli uomini trovarono lavoro nei cantieri per la costruzione di centrali idroelettriche e dove purtroppo lasciarono anche delle vittime.

La posizione del Comune, venutosi a trovare per secoli in zona di confine, prima tra diversi regimi feudali, poi tra Stati diversi, ha posto lo stesso in una situazione di isolamento accentuata inoltre dalla particolare posizione geografica, che rendeva estremamente difficile il collegamento invernale con la Valle del Primiero.

Tale situazione ha costretto la popolazione residente a provvedere in gran parte autonomamente alle proprie necessità. Così è nato nella gente un certo spirito di autonomia, un certo gusto nel risolvere con le proprie forze determinati problemi, senza tanti pietismi nel chiedere aiuto alle autorità statali e provinciali.

Il presente Statuto prevede che il Comune svolga funzioni proprie e ciò è quello che, bene o male, ha sempre fatto e che senza particolari difficoltà dovrebbe essere ancora possibile, anche se le condizioni sociali odierne sono mutate radicalmente.

Nello Statuto sono richiamati i diritti di uso civico. Questo è un altro argomento che richiama il passato e non solo vicino, ma anche lontano. Tali diritti già operanti nel medioevo,

riconoscevano alla popolazione il diritto di pascolare e dissetare il bestiame, di prendere nei boschi la legna ed il legname necessari agli usi domestici, ghiaia e sassi per le costruzioni, nonché altri prodotti, quali bacche, selvaggina, resina, ecc. Gli usi civici sopravvissero alle invasioni barbariche, ed ebbero rinforzo nel periodo dei Feudi e dei Comuni, perché di fatto costituirono per tanti anni la fondamentale risorsa per una vita autonoma delle collettività di montagna.

Oggi tali diritti (come del resto il patrimonio boschivo dei Comuni) hanno perso tanto della loro vitale importanza.

Il Comune nelle funzioni proprie previste nell' art. 7 del presente Statuto trova compiti nuovi che gli vengono affidati dalla Provincia e dallo Stato e che hanno lo scopo di rendere più giusta e solidale la vita delle persone che formano una comunità. Pur riconoscendo equo che tali compiti siano svolti in modo autonomo dall' Amministrazione comunale, sorge qualche dubbio che tutte le funzioni proposte siano di effettivo governo da parte di piccole aggregazioni come la nostra.

Pur nell'ambito di una gestione autonoma delle proprie risorse e dei valori tipici della collettività che rappresenta, si ritiene auspicabile l'apertura da parte del Comune alla collaborazione con la comunità più ampia di Primiero che può essere costituita dalla futura "Comunità di Valle" o dall' Unione dei Comuni o da altro.

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 Territorio.

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Sagron Mis la parte del territorio della Repubblica come delimitata dal piano topografico di cui all' art. 9 della legge 24.12.1954 n° 1228 e la comunità su di esso insediata.
2. E' comprensivo delle frazioni di Sagron e Mis.
3. La sede del Comune è situata a Sagron in Via Parrocchia n. 9. In essa hanno sede gli organi e gli uffici comunali, tranne gli uffici di cui il competente organo comunale abbia deliberato l'istituzione in altre località del territorio.
4. Ha una superficie complessiva di kmq. 11,21 e confina con i territori dei Comuni di: Tonadico, Transacqua, Gosaldo e Cesiomaggiore.

Art. 2 Stemma e gonfalone fascia tricolore e medaglione

1. Lo stemma ed il gonfalone sono stati approvati definitivamente dalla Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n° 3912 di data 13.04.1990.
Lo stemma è così definito:

Blasonatura: "Semipartito, troncato; nel primo d' azzurro alla chiesetta d'argento, nel secondo di rosso alla seggiola impagliata del medesimo, nel terzo trinciato d'argento e di verde a due dischi posti in sbarra, dall'uno nell'altro"

Corona: "Murale di Comune"

Ornamenti: "A destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso, a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nodo agli smalti dello stemma".

2. Il gonfalone è così definito:

"Drappo rettangolare trinciato di verde e di bianco del rapporto di 5/7, coronato al bilico da 5 merli guelfi e terminante al ventame con 5 analoghi piccoli pendoni, bordato e frangiato d'argento, recante al centro lo stemma comunale, munito dei suoi ornamenti sovrastante la dicitura ricamata in argento COMUNE DI SAGRON MIS disposta su tre righe. Il bilico unito all'asta, ricoperta da una guaina in velluto alternativamente bianco e verde disposto a spirale, da un cordone a nappe, d'argento".

3. Il distintivo del Sindaco quale Ufficiale di Governo è la fascia tricolore ed il distintivo del Comune quale Capo dell'Amministrazione Comunale è il medaglione il cui uso è regolato dall'art. 30 del D.P.reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Art. 3 Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Nell'ambito delle sue competenze quale soggetto di autonomia locale, il Comune di Sagron Mis opera per l'attuazione dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ispira la propria azione:

- a) alla tutela dei diritti inviolabili della persona, dei cittadini, delle famiglie e delle categorie sociali, promuovendo le forme di solidarietà in favore delle fasce sociali più svantaggiate e sostenendo le attività e le iniziative del volontariato;
- b) alla promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità, agevolando la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale;
- c) alla promozione della tutela della vita umana, della persona e della famiglia;
- d) alla formazione dei giovani mediante la rimozione degli ostacoli che limitino il diritto allo studio e alla cultura, assicurando l'accesso ad ogni ordine e grado dell'istruzione;
- e) alla promozione di azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini, superando ogni forma di discriminazione;
- f) alla salvaguardia dell'ambiente, garantendone comunque la corretta utilizzazione da parte dell'uomo e curando che ciò avvenga in maniera compatibile con le esigenze di

- conservazione e miglioramento del territorio e delle risorse naturali;
- g) alla valorizzazione delle risorse naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente e del verde pubblico, il Comune sostiene, anche con specifiche iniziative, le attività di tutti i cittadini e delle Amministrazioni preposte (Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino), con particolare riferimento alla gestione degli usi civici così come storicamente definiti.
 - h) alla valorizzazione delle tradizioni storiche, delle consuetudini locali e del patrimonio artistico locale, favorendo le attività culturali, formative e di ricerca.
 - i) alla promozione delle forme di aggregazione sociale, anche per quanto riguarda l'impiego del tempo libero in attività formative, folkloristiche, sportive e promozionali;
 - l) all'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie e all'armonizzazione degli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.
 - m) alla promozione delle azioni necessarie a realizzare un efficiente sistema di servizi pubblici.
 - n) alla promozione delle condizioni affinché i pensionati e le persone anziane partecipino e contribuiscano ancora, con la loro esperienza, ad attività socialmente utili.
2. Il Comune di Sagon Mis ispira la sua azione, tanto quella diretta, quanto quella svolta mediante aziende od istituzioni, ovvero all'interno di organismi, enti o società ai quali partecipa, a criteri di trasparenza, imparzialità, semplificazione, celerità, efficacia ed economicità.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 4 Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale, di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche a livello frazionale e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:

- a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
 - b) specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 5 Regolamento per disciplinare la partecipazione

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 6 Richiesta di informazione, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti (che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intendono:
- a) per richiesta di informazioni: la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
 - b) per petizione: la richiesta scritta presentata da almeno 30 (trenta) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunale o della Giunta una questione di interesse collettivo;
 - c) per proposta: la richiesta scritta presentata da almeno 30 (trenta) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
- 3) Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione.

- 4) Le petizioni sono inviate al Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio comunale. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
- 5) Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento; qualora esse non vengano adottate, ne è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 7 Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione residente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di almeno un quarto dei Consiglieri o di almeno 40 (quaranta) cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.
5. Il Consiglio comunale, entro tre mesi, prende atto delle risultanze della consultazione ed assume motivatamente le deliberazioni conseguenti.
6. L'esito della consultazione non vincola l'Amministrazione.

Art. 8 Consulte e conferenze

1. Il Comune può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare l'attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Sindaco può annualmente invitare i cittadini e le associazioni locali a partecipare ad una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma

amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 9 Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, abrogativo e confermativo, nonché confermativo dello statuto come disciplinato dal successivo articolo 14, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, dai due terzi dei Consiglieri o da almeno il venticinque per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”.
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto al voto.
6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 10 Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di 3 (tre) quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato

amministrativo in corso;

- b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
- e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale;
- f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 11 Norme procedurali

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da 3 (tre) esperti di cui due in discipline giuridiche ed uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.
4. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore provvede alla raccolta delle sottoscrizioni, da effettuarsi entro i centottanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.
5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice, entro un mese dal compimento delle operazioni di cui al comma 3, il referendum, da tenersi entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
6. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo redatto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. La composizione della commissione viene stabilita dal regolamento comunale per la partecipazione e consultazione dei cittadini.

Art. 12 Referendum propositivo

1. Il referendum propositivo è finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

Art. 13. Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo è finalizzato all'abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico-amministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta.
2. Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia.

Art. 14 Referendum confermativo statutario

1. In conformità all'art. 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni.
2. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni sono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione al referendum.
3. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme contemplate dagli articoli 8, 9 e 10 del presente Statuto.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15. Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) in materia di denominazione di vie e piazze;
 - b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Sagron Mis o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 500.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
 - d) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico;
 - e) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - f) in materia di ordinamento, determinazione ed aggiornamento delle tariffe.
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 16. Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato, anche per via telematica, dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli

eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

Art. 17. Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 18. Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.
6. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari problemi afferenti alle loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il Revisore dei conti, i Rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari del Comune ed altre persone che possono fornire elementi utili alle deliberazioni.

Art. 19. Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, e da 2 (due) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco. Il Sindaco, se lo ritiene opportuno, è autorizzato a prevedere un numero di

assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal presente comma 1. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal presente comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. ”

2. Possono essere nominati assessori, in numero di 1 (uno), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. In tal caso l' assessore non facente parte del Consiglio ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni a lui delegate dal Sindaco.
3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi, rispettando la proporzione nella quale ciascuno di essi è rappresentato in seno al Consiglio comunale.
4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto ripartendo, di norma, gli incarichi tra gli Assessori in modo che esista corrispondenza fra le competenze delegate e le attribuzioni amministrative delle strutture organizzative del Comune.
5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva alla elezione.
6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.)
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 20. Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale

nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 21. Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 22. Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Sindaco informa il Consiglio sulle decisioni prese in sede di Amministrazione comunale almeno una volta all'anno o su richiesta di almeno tre consiglieri.
4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
5. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 23. Il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco o, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto in Consiglio, dal Consigliere più anziano d'età.
3. Il Presidente del Consiglio, in particolare:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
 - b) assicura il collegamento politico con i gruppi consiliari;
 - c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - d) propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - e) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - f) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
 - g) programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
 - h) promuove e coordina, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche da parte del Sindaco e di singoli Assessori;
 - i) cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
 - j) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento.

Art. 24. Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.

Art. 25. Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di

ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salve le circostanze di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute consecutive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga anche alla seduta successiva, in assenza di giustificati motivi per tre assenze consecutive, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Art. 26. Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 27. Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
 - a) richiedere la convocazione del Consiglio comunale, presentando richiesta sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri;
 - b) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazioni ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - c) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - d) formulare domande di attualità ed ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune
2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 28. Prerogative dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:
 - a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
 - b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 29. Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
3. Le nomine e le designazioni di cui all'art 26 commi 1 e 3 e comma 2 del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo un'adequata rappresentanza ad ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto ciascuno. A tale principio sono informati i criteri di indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 30. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 31. Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito

- dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere “a”, “b” e “c”;
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 32. Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 33. Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, *a maggioranza dei due terzi* dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 34. Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 35. Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 37 e 38 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 36. Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 35 comma 3;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 35 commi 1 e 3;
 - c) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all'attività istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale del Comune;
 - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e la responsabilità dei procedimenti di cui al comma 2 lettera c).
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione,

unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 37. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni, concessioni, attestazioni, dichiarazioni e certificazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi ed i contratti (sia scritture private che atti pubblici) e le convenzioni di ogni genere;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 38. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale ove non diversamente disposto:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
 - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, approva le varianti nei limiti indicati dalla disciplina provinciale e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
 - e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;

- f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - g) definisce i criteri per l'individuazione del contraente, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
 - h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
 - i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione adottata all'unanimità, può delegare una o più competenze di cui al comma 1 al Segretario Comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.
3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 39. Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 35 commi 1 e 2:
- a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;

- e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 40. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 41. Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 42. Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 43. Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 44. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo informatizzato accessibile via web.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 45. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 46. I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 47. Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 48. Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 49. Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di trenta giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 50. Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 51. Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 52. Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 53. Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro 90 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 (quindici) giorni dall'invio della proposta ai consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato possono essere adeguate dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco, della Giunta comunale, o di un quarto dei consiglieri, solo a seguito di

- sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
 6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.

Art. 54. Programmazione finanziaria – controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:
 - a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario, *economico e patrimoniale* del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;
 - b) evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune;
 - c) valutando l'impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e sull'economia insediata.
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Art. 55. Gestione – controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 56. La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 57. Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, la Giunta comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 58. Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 59. Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel

rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 60. Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.
5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo

TITOLO X - FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 61. Principio di collaborazione

1. Il Comune al fine di assolvere alle proprie funzioni in modo ottimale e coordinato, si avvale delle forme associative e di collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche e con i privati previste dalle leggi vigenti.
2. In particolare il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, consorzi, unioni di comuni, accordi di programma.

Art. 62. Unione dell'Alto Primiero

1. Il Comune di Sagron Mis, unitamente ai Comuni di Siror e di Tonadico, fa parte dell'Unione dell'Alto Primiero.
2. L'Unione dell'Alto Primiero è stata costituita in data 23 agosto 1999 per l'esercizio di servizi e funzioni proprie dei Comuni che la compongono, indicati nello Statuto, ed ha la finalità di promuovere la progressiva integrazione tra i Comuni che la costituiscono con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire, attraverso la gestione comune, servizi più efficienti alle comunità interessate.
3. Lo Statuto dell'Unione disciplina la composizione e la nomina degli organi.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 63. Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 64. Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 19 - comma 1, 30 - comma 3, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data

di entrata in vigore di questo Statuto.

Art. 65. Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia Autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle leggi del Codice civile.